

- (6) È necessario che la deroga alla direttiva 2007/45/CE sia introdotta mediante una modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ per garantire che lo *shochu* prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone possa essere immesso sul mercato contemporaneamente in tutti gli Stati membri all'entrata in vigore dell'accordo.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 110/2008.
- (8) Al fine di garantire l'attuazione dell'accordo per quanto riguarda l'immissione sul mercato dell'Unione di *shochu* prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capo IV del regolamento (CE) n. 110/2008 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 24 bis

Deroga ai requisiti sulle quantità nominali stabiliti dalla direttiva 2007/45/CE

In deroga all'articolo 3 della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*) e al punto 1, sesta riga, dell'allegato della stessa direttiva, lo *shochu* ^(**) prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone può essere immesso sul mercato dell'Unione in quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml.

(*) Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).

(**) Secondo quanto stabilito nell'allegato 2-D dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

K. EDTSTADLER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

